

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



AVVISO PUBBLICO

RICETTIVITÀ DI QUALITÀ

Incentivi per il potenziamento e miglioramento dell'offerta turistico ricettiva locale

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Riferimenti programmatici e normativi

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013;
- la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 ottobre 2014 (C369);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156 del 20 giugno 2017, entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il Reg. (UE) n.651/2014 rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche), e modifica il Reg. (UE) n.702/2014 (rispetto al calcolo dei costi ammissibili);
- Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata recante disposizioni in materia di Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, sottoscritto il 02/05/2016 tra Regione Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- D.P.R n. 445 del 28.12.2000 recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy";
- L.R. n. 6/2008 "Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata".
- Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano".

Art.1 Finalità

1. Sostenere le imprese del settore turistico per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e la competitività delle strutture ricettive esistenti, favorire la creazione di nuovi posti letto e di

posti di lavoro utilizzando il patrimonio immobiliare esistente e valorizzando le principali destinazioni turistiche regionali.

2. Potenziare, migliorare, innovare e qualificare l'offerta ricettiva regionale, attraverso interventi di attivazione, ampliamento, riattivazione e riqualificazione delle attività ricettive, realizzati esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti richiamati nelle premesse e in particolare dal Regolamento (UE) n.651/2014, si applicano le definizioni di cui all'**ALLEGATO A**.

Art. 3 **Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere alle agevolazioni le PMI (micro, piccole e medie imprese) secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, che intendono realizzare il proprio programma di investimento in strutture ubicate nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente alla data di inoltro della domanda di agevolazione.
2. Le imprese che intendano presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso sono tenute alla data di presentazione della domanda a:
 - a) avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento secondo la definizione di cui all'allegato A;
 - b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - c) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - d) non essere impresa in difficoltà¹;
 - e) di non avere effettuato una delocalizzazione verso la sede operativa oggetto del programma di investimento nei due anni precedenti la data di inoltro della domanda telematica;
 - f) di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
 - g) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo,

¹ Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014 così come modificato dal Reg. UE n. 2017/1084)

- liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- h) non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia);
 - i) di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);
3. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 14 per le PMI che avranno superato favorevolmente la verifica formale e di merito sarà verificato:
- a) il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, la PMI non abbia fruito di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;
 - c) che non ci sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
4. I requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento², pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.

Art. 4 **Risorse finanziarie**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a **€ 12.400.000,00** a valere sulle risorse del Patto per la Basilicata FSC 2014-2020.
2. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare al presente Avviso Pubblico risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 5 **Programmi di investimento ammissibili ad agevolazione**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento previsti sul territorio della Regione Basilicata, realizzati sul patrimonio immobiliare già esistente e promossi nel settore turistico-alberghiero di cui ai Codici Ateco indicati al successivo comma 8 del presente articolo.
2. Le attività economiche cui destinare le risorse a valere sul presente Avviso Pubblico sono le seguenti:
 - attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - attività di ristorazione direttamente correlate a un'attività ricettiva esistente;
 - attività sportive direttamente correlate a un'attività ricettiva esistente;

² Definito al successivo art. 15 comma 6

- attività inerenti il benessere fisico della persona direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente;
 - attività inerenti la congressualità direttamente correlate ad una attività ricettiva esistente.
3. In riferimento alle predette attività economiche e alle attività ricettive correlate, le tipologie di programmi di investimento ammissibili ad agevolazioni sono i seguenti:
- attivazione di nuova attività ricettiva e delle relative attività complementari;
 - ampliamento di attività ricettiva esistente;
 - riqualificazione di attività ricettiva esistente;
 - riattivazione di attività ricettiva esistente;
 - attivazione di nuove attività complementari a una struttura ricettiva esistente;
 - ampliamento di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente;
 - riqualificazione di esistenti attività complementari a una struttura ricettiva esistente.
4. Con riferimento alle tipologie di investimento di cui al precedente comma 3 si riportano nel prosieguo le seguenti definizioni:
- a) "**attivazione**": il programma che, attraverso la rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, realizza una nuova struttura ricettiva;
 - b) "**ampliamento**": il programma che, attraverso un incremento delle prestazioni dei servizi offerti e degli altri fattori produttivi (es. posti letto), sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture ricettive esistenti;
 - c) "**riqualificazione**" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente;
 - d) "**riattivazione**" il programma volto al riutilizzo di una struttura ricettiva esistente inattiva (*lo stato di inattività è quello che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di investimento. Al fine dell'ammissibilità è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva e che l'attività svolta precedentemente allo stato di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede l'agevolazione*).
5. Ai fini dell'individuazione della tipologia di attività ammissibile ad agevolazione si farà **esclusivo riferimento** alle attività ricettive di seguito specificamente elencate così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6:
- a) Alberghi
 - b) Motels
 - c) Villaggi albergo
 - d) Residenze turistico alberghiere
 - e) Esercizi di affittacamere
 - f) Ostelli per la gioventù
 - g) Rifugi escursionistici
 - h) Rifugio di Montagna

- i) Attività ricettive di turismo rurale
 - j) Residenze d'epoca
 - k) Albergo diffuso, Borgo Albergo (Ospitalità diffusa)
6. Con riferimento alle strutture ricettive “esercizi di affittacamere”, sono ammissibili ad agevolazione, le strutture che prevedono almeno quattro camere, ognuna fornita di proprio bagno.
 7. Sono esclusi dalle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti i bed and breakfast e gli agriturismi.
 8. Il programma di investimento deve riguardare uno dei settori ammissibili rientranti nella classificazione Codice Ateco ISTAT 2007 di seguito indicati:
 - 1.55.10 - “Alberghi e strutture simili”;
 - 1.55.20 - “Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” ad esclusione delle “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole” rientrante nella categoria codice ateco ISTAT 2007 55.20.52 e “Case ed appartamenti per vacanze, case per ferie e bed and Breakfast” rientrante nella categoria codice Ateco ISTAT 2007 55.20.51.
 9. Il settore di attività oggetto del programma di investimento deve risultare attivo dalla Visura Camerale prima dell'erogazione del saldo del contributo di cui al successivo articolo 15.
 10. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della domanda di agevolazione telematica di cui al successivo articolo 11. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è intesa come avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori.
 11. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere ultimati entro e non oltre 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa indicata nella domanda di agevolazione telematica.
 12. Sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato uguale o superiore a € 200.000,00.
 13. I programmi di investimento dovranno riguardare strutture ubicate nel territorio della Regione Basilicata e riguardare interventi di attivazione, ampliamento, riqualificazione e riattivazione delle attività ricettive, realizzati esclusivamente attraverso interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente. Nel patrimonio immobiliare esistente sono compresi gli edifici già ultimati³. Nel caso di interventi di ampliamento il progetto di investimento potrà prevedere la realizzazione di nuove volumetrie sole se esclusivamente annesse alla struttura ricettiva esistente.

³ Si intende “ultimato” l'edificio completo almeno al “rustico”. Per edificio al rustico si intende un'opera mancante solo delle finiture ma comprensiva delle tompagnature esterne.

14. I programmi di investimento dovranno riguardare interventi su immobili adeguati dovranno possedere, a conclusione del programma di investimento, la certificazione di sismicità ed energetica dell'edificio oggetto dell'intervento in conformità al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.06.2009 e ss.mm.ii.

Art. 6 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di inoltro della domanda di agevolazione telematica, di cui al successivo art. 11.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative alle seguenti tipologie:
 - a) Spese generali, nel limite massimo del 7% dell'importo totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione, relative a:
 - a.1) spese per consulenze redazione progetto di investimento;
 - a.2) progettazione e direzione lavori;
 - a.3) collaudi previsti per legge;
 - a.4) spese per garanzie fideiussorie prestate da soggetti abilitati a copertura dell'erogazione concessa con il presente avviso a titolo di anticipazione.
 - b) Spese connesse all'investimento materiale:
 - b.1) suolo aziendale nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione. In tal caso dovrà essere presentata, a corredo della domanda di agevolazione, a pena di inammissibilità, perizia giurata di stima (redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici o periti industriali edili, iscritti ai rispettivi ordini professionali) che attesti il valore di mercato del bene;
 - b.2) opere murarie ed assimilate e impianti di cui al DM 37/2008 comprese le spese di ristrutturazione nel limite massimo del 70% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
 - b.3) macchinari, attrezzature varie, arredi nuovi di fabbrica, hardware, impianti specifici ovvero di produzione e mezzi mobili non targati purché strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo della struttura ricettiva oggetto di intervento.
 - c) Spese connesse all'investimento immateriale:
 - c.1) acquisto di brevetti e licenze, costi di affiliazione, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;
 - c.2) programmi informatici funzionali all'attività di impresa. Rientrano in tali servizi, a titolo di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di e-commerce, di gestione data-base, a condizione che siano connesse al programma di investimento e funzionali all'attività di impresa. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione.

- c.3) spese connesse all'acquisizione di certificazioni, intese come importo pagato dall'impresa all'organismo certificatore per l'acquisizione della certificazione. Sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento a intervenute disposizioni in materia di certificazione.
3. Le spese per servizi annessi, così come definiti all'**Allegato A** (es. piscine, bar, market, parcheggi e garage, impianti ricreativi, impianti sportivi ecc.), attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo esistente sono ammissibili a condizione che le attività siano esercitate direttamente dalla struttura ricettiva beneficiaria, che siano pertinenti alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile e a prevalente beneficio della stessa.
4. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
- a) le imposte e tasse;
 - b) le spese notarili;
 - c) le commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;
 - d) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - e) le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:
 - e.1 tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - e.2 tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto e.1. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
 - f) gli attivi immateriali devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa.
 - g) i costi dell'Ente di certificazione riferite alle spese per la verifica ed i controlli periodici;
 - h) ammende, multe e penali;
 - i) acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - j) tutte le spese rientranti tra quelle di cui al presente art. 6 che non saranno capitalizzate dall'impresa beneficiaria al momento delle verifiche di cui al successivo art. 15;
 - k) spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;
 - l) spese di manutenzione ordinaria;
 - m) non sono ammissibili le spese di viaggio;
 - n) spese relative all'attività di rappresentanza;
 - o) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia inferiore 100,00 euro;

- p) interessi passivi;
 - q) spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
 - r) spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
 - s) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
5. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
 6. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
 7. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
 8. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
 9. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii.
 10. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Art. 7

Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto impianti, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020 e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014, secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020, pari al:
 - 45% delle spese ammesse ad agevolazione per le micro e piccole imprese;
 - 35% delle spese ammesse ad agevolazione per le medie imprese.
2. L'impresa deve garantire che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato deve essere priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico.
3. Il contributo massimo concedibile non potrà superare **€ 700.000,00**.

Art. 8 **Criteri di valutazione**

1. La valutazione dei progetti candidati sarà effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Allegato B.
2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40 punti. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio totale minimo uguale o superiore a 15 punti.
3. Nel caso di iniziative ammissibili che hanno ottenuto lo stesso punteggio, la priorità nella graduatoria sarà assegnata al minore importo del programma di investimento ammesso ad agevolazione. Nel caso di ulteriore parità, la priorità nella graduatoria sarà assegnata al soggetto che avrà chiesto una percentuale di intensità di aiuto minore. In caso di un'ulteriore parità che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.

Art. 9 **Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione dei programmi di investimento candidati**

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii.
2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei programmi di investimento da ammettere ad agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) inoltro telematico della domanda di agevolazione (**Allegato C**) unitamente alla documentazione richiesta di cui al successivo articolo 11 comma 7;
 - b) verifica dei requisiti formali e di merito di cui al successivo articolo 12 relativamente alla modalità di presentazione della domanda, al progetto candidato e al soggetto imprenditoriale proponente;
 - c) approvazione della graduatoria dei programmi di investimento candidati.

Le fasi di verifica formale e di merito di cui al punto b) possono essere eseguite anche parallelamente.

3. Tutte le comunicazioni relative la fase di valutazione, concessione degli aiuti, variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo e ogni altra comunicazione riguardante il procedimento amministrativo saranno notificate dall'Ufficio Competente o suo delegato attraverso comunicazione tramite PEC all'indirizzo dell'impresa.
4. L'impresa dovrà altresì rispondere nei tempi e nei modi previsti nelle relative comunicazioni di cui al precedente comma 3, caricando la documentazione richiesta nelle citate comunicazioni sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page", inviando all'Ufficio Competente o suo delegato comunicazione tramite PEC dell'avvenuto caricamento.

Art. 10 **Soggetto gestore e istruttore-valutatore**

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dal Dipartimento

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un Soggetto terzo delegato individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente;

2. La valutazione dei programmi di investimento candidati ove non fosse delegata a un Soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua società in house Sviluppo Basilicata e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

Art. 11

Modalità di presentazione delle domande e valutazioni intermedie

1. La procedura di presentazione delle Domande di Agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno **01/10/2017** e fino alle ore 20.00 del giorno **15/11/2017**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente.
2. Nel caso in cui a chiusura dello sportello di cui al precedente comma 1 le domande di Agevolazione pervenute non assorbano l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico lo sportello telematico sarà riaperto entro dieci giorni dalla data di chiusura dello sportello precedente di cui al precedente comma 1. Potranno essere aperti più sportelli fino a completo esaurimento delle risorse finanziarie che sono state o saranno assegnate al presente Avviso Pubblico.
3. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi":
 - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale. L'Amministrazione regionale non si assume alcune responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni per indirizzi di posta elettronica certificata indicati non correttamente nella domanda di agevolazione.
 - b) la partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
4. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato C** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: avviso.strutture.ricettive@cert.regione.basilicata.it;
6. **Le domande pervenute non conformi agli allegati previsti con il presente Avviso Pubblico o non sottoscritte con firma digitale saranno dichiarate escluse.**

7. La seguente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica di cui al precedente comma 3 lett. b), unitamente alla domanda di agevolazione telematica (**Allegato C**) di cui al precedente comma 4, e dichiarata conforme all'originale ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000⁴:

- a. business plan secondo il format **Allegato D**, con documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, completo di tutte le informazioni previste, con particolare riferimento all'analisi del potenziale incremento dei flussi turistici. Tale analisi, espressa in termini qualitativi e quantitativi dovrà illustrare il potenziale incremento dei flussi turistici a seguito dell'investimento in relazione agli attrattori culturali, archeologici e monumentali esistenti nell'ambito territoriale circostante e con particolare riferimento alle presenze turistiche ipotizzate negli otto mesi non estivi;
- b. quadro economico delle spese del programma di investimento candidato in formato Excel secondo lo schema di cui all'**allegato E**;
- c. titolo di disponibilità dell'immobile secondo la definizione di cui all'**Allegato A** nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti. Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere via pec entro i termini previsti al successivo articolo 14 comma 2;
- d. atto di assenso del proprietario dell'immobile all'esecuzione delle opere murarie qualora previste nel piano di investimento candidato secondo il format di cui all'**Allegato H**;
- e. elaborati del progetto tecnico (almeno quelli propedeutici per il rilascio dei pareri/autorizzazioni) completo delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio (es. concessioni, autorizzazioni, permessi a costruire, scia, certificati di agibilità, altro) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli Enti Territoriali competenti (es. Comuni, Province, Genio Civile, Soprintendenze, Forestale) come di seguito elencati.
 - e.1 relazione generale;
 - e.2 relazioni tecniche e specialistiche;
 - e.3 elaborati grafici in formato A3;
 - e.4 planimetrie dei luoghi e catastali;
 - e.5 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - e.6 computo metrico estimativo;
 - e.7 quadro economico;

⁴ Si segnala che la conformità agli originali dei documenti allegati deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. E' preferibile che venga creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare. I Documenti allegati invece in originale devono risultare firmati digitalmente dai medesimi soggetti che gli hanno resi e sottoscritti.

e.8 altro.

- f. documentazione a supporto delle spese indicate (a titolo esemplificativo: offerte e preventivi, computi metrici - redatti secondo la "Tariffa Unificata di Riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche" vigente della Regione Basilicata). Laddove il ricorso a nuovi prezzi e o ai preventivi sia stato motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezzario dovrà in tal senso essere redatta apposita analisi prezzi e/o motivata dichiarazione. A tal riguardo si ribadisce, che i costi relativi a realizzazione di opere murarie ed assimilate e impianti di cui al DM 37/2008 devono essere desunti dal vigente prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Basilicata e riportati in apposito computo metrico. Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da documentazione giustificativa non sarà ammessa ad agevolazione;
 - g. ultimo bilancio approvato ovvero ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa all'esercizio precedente alla data di inoltro della domanda di agevolazione, qualora la data dell'inoltro è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata;
 - h. attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico (attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno) secondo lo schema di cui all'**allegato I**. Non verrà ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità certificazione generica che non riporti tutte le informazioni minime richieste nell'allegato I e che riporti una data antecedente superiore a 30 giorni alla data di inoltro della domanda telematica;
8. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'**Allegato B** e intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie oppure tra la pubblicazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione, la relativa domanda sarà considerata decaduta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 17 comma 1 lett. e). Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico.
9. A pena di inammissibilità di tutte le domande, ciascun proponente può presentare una sola istanza a valere sul presente Avviso.
10. E' ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più immobili purchè il programma di investimento rientri nella tipologia di "Ospitalità diffusa" secondo la definizione riportata nell'**allegato A**.

Art. 12 **Istruttoria delle domande**

1. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:

a) Verifica formale

La verifica formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, di cui all'art. 3 ("*Soggetti Beneficiari*"), dei Programmi di Investimento di cui all'art. 5 ("*Programmi di investimento ammissibili ad agevolazione*"), la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione presentata di cui all'art. 11 ("*Modalità di presentazione delle domande e valutazioni intermedie*").

b) Verifica di merito

La verifica di merito delle domande ammissibili, in seguito al superamento della verifica formale è finalizzata a:

- b.1 verificare la compatibilità, completezza e coerenza del programma di investimento candidato con gli obiettivi e con le condizioni previste dall'Avviso Pubblico.
 - b.2 valutare i programmi di investimento candidati e assegnare i punteggi di cui al precedente articolo 8.
 - b.3 controllare l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili (*articolo 6*) e alle finalità del programma di investimento candidato.
2. La struttura di valutazione può durante la verifica formale e di merito:
- a) ove necessario, convocare ufficialmente i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del programma di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta;
 - b) richiedere ai soggetti partecipanti i chiarimenti e le integrazioni documentali secondo le modalità e le forme descritte all'art. 9 comma 3.
3. L'impresa entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui sopra dovrà fornire risposta all'Ufficio Competente o suo delegato secondo le modalità e le forme di cui all'art. 9 comma 4. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
4. Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative che superino con esito positivo sia la verifica formale che di merito.
5. Le istanze che non avranno superato una delle due verifiche saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990 e sarà data comunicazione all'impresa nelle forme e modalità di cui al precedente art. 9 comma 3. L'impresa entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della comunicazione di non ammissibilità dovrà fornire risposta all'Ufficio Competente o suo delegato secondo le modalità e le forme di cui all'art. 9 comma 4. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
6. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

Art. 13

Approvazione della Graduatoria e modalità di concessione delle agevolazioni

1. L'ufficio competente o suo delegato approva con proprio provvedimento sulla base dei risultati della valutazione di cui ai precedenti articoli, la relativa graduatoria dei programmi di investimento ammessi ad agevolazione e l'elenco delle domande non ammesse che verrà pubblicata sul BUR regionale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata. Alle imprese non ammesse sarà data comunicazione tramite PEC dei motivi di esclusione.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta nella graduatoria dalle imprese candidate, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, prevale il programma proposto a cui corrisponde il minore contributo richiesto e comunque come disposto all'articolo 8 comma 3.
3. L'Ufficio competente o suo delegato invia alle imprese interessate a mezzo PEC, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni dell'esclusione.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma di investimento ammissibile ad agevolazione, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, ammettendo ad agevolazione, comunque, l'intero programma di investimento. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Art. 14

Concessione delle agevolazioni

1. Ai soggetti che hanno superato favorevolmente anche la verifica di merito, l'ufficio competente richiederà, secondo le forme e le modalità di cui all'articolo 9 comma 3, la seguente documentazione:
 - a. adeguamento del titolo di disponibilità del bene immobile oggetto dell'investimento, ove non precedentemente previsto, agli obblighi di mantenimento di 5 anni previsti al successivo articolo 16 comma 1 lettera c) in termini di durata e destinazione d'uso. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante. L'impegno a mantenere la destinazione d'uso si considera assunto mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari;
 - b. per le imprese con un contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti per l'impresa indicati all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante o meno:

- c.1 che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - c.2 che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura;
 - d. attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio).
 - e. contratto di mutuo per l'importo indicato nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (*ove previsto*).
 - f. conferma da parte di un istituto bancario della disponibilità di mezzi propri indicati nell'attestazione bancaria allegata alla domanda di agevolazione (*ove previsto*). Qualora l'investimento sia stato avviato e alcune spese già sostenute occorrerà presentare la copia conforme all'originale delle fatture, delle ricevute di pagamento, degli estratti conto e delle dichiarazioni di quietanza liberatoria al fine di dimostrare la quota parte dell'investimento sostenuto e dei mezzi propri già impiegati.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla ricezione della richiesta tramite PEC da parte dell'Ufficio Competente o suo delegato secondo le modalità di cui all'articolo 9 comma 3, pena la decadenza dalle agevolazioni. Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dall'ufficio competente solo per cause motivate e imputabili a soggetti terzi.
 3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 1 ed effettuate le pertinenti verifiche, l'Ufficio Regionale o suo delegato procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.
 4. Nel caso di esito negativo del DURC sarà comunque adottato il provvedimento di concessione, ma a condizione che l'impresa beneficiaria regolarizzi la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento; pena la decadenza dalle agevolazioni.
 5. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato all'impresa tramite PEC secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 3.
 6. L'impresa beneficiaria dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente, secondo le modalità di cui all'art. 9 comma 4, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento nella casella PEC di destinazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente entro i termini sopra indicati sarà ritenuto rinuncia all'agevolazione concessa.

Articolo 15 **Modalità di erogazione**

1. Il contributo in conto impianti per le spese di cui al precedente articolo 7 sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità

contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e, ove previsto, della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.

2. In corrispondenza delle richieste di erogazione di ciascun stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'Ufficio Competente e/o da Soggetto Delegato specifici controlli in loco delle opere eseguite e/o dei beni e servizi acquisiti presenti nello stabilimento sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
3. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia⁵.
4. Per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page" della propria istanza, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi", con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, completa della dicitura di cui al successivo art. 16 comma 1 lett. p);
 - b) dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**Allegato G**. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori o in caso di fornitori esteri che non sono

-
- a) ⁵La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni;
 - b) tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento in misura massima dell'80% dell'importo garantito, a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata;
 - c) la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle operazioni;
 - d) la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

obbligati al possesso della firma digitale, scansione in formato PDF della copia conforme all'originale della dichiarazione dallo stesso sottoscritta;

- c) estratto conto bancario (o postale) integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamenti;
- d) attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
- e) registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti dovranno presentare prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento;
- f) documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento; relativamente alle opere murarie la documentazione fotografica dovrà comprendere anche lo stato di fatto precedente alla realizzazione delle opere e la realizzazione in corso d'opera;
- g) contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.;
- h) perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute per ciascun stato di avanzamento rendicontato, redatta da un esperto della materia secondo il format **Allegato F**, estraneo all'impresa richiedente e iscritto nell'albo professionale competente. Tale documentazione non dovrà essere presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- i) solo con la richiesta di erogazione del saldo del contributo occorre presentare copia del Certificato di Agibilità e di destinazione d'uso dell'immobile oggetto del programma di investimento e della contabilità finale dei lavori completa degli elaborati grafici, nonché le necessarie autorizzazioni per l'esercizio delle attività;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante o meno:
 - j.1 che l'impresa non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - j.2 che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura;
 - j.3 la conformità all'originale della documentazione allegata nonché il luogo di conservazione della stessa;
- k) per le imprese con un contributo concesso superiore a Euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

- l) attestazione resa dal legale rappresentante dell'impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell'antiriciclaggio);
 - m) copia delle certificazioni acquisite (nel caso sia previsto dal piano di investimento ammissibile).
5. La richiesta di erogazione del saldo (il cui importo non deve essere inferiore al 20% del programma di investimento ammesso ad agevolazione) sarà presentata nei tempi di cui all'art. 16 comma 1 lettera h) e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale e/o suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale.
6. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.
7. L'investimento si intende completamente realizzato allorché siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto ammesso.
8. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite all'art. 6 comma 5; in particolare sono esclusi gli importi regolati:
- a) per contanti;
 - b) mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;
 - c) attraverso cessione di beni;
 - d) attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

Art. 16 **Obblighi del beneficiario**

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
- a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
 - b) avviare il programma di investimento entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente o suo delegato. Per avvio del programma di investimento si rimanda alla definizione riportata nell'allegato A. La sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è intesa come avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori. L'ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di avvio degli investimenti.
 - c) mantenere, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, la destinazione d'uso dell'immobile finanziato per almeno 5 anni decorrenti dalla data di completamento

dell'investimento. Laddove il beneficiario sia persona diversa dal proprietario, il predetto obbligo deve essere assunto dal proprietario medesimo;

- d) richiedere all'Ufficio competente o suo delegato con istanza motivata l'autorizzazione alla modifica o variazione sostanziale dei contenuti, tipologia e prezzi e modalità di esecuzione del programma di investimenti ad eccezione di quanto previsto al successivo comma e). Le richieste di variazione devono essere caricate sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my page" della propria istanza, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta;
- e) le richieste di variazione entro il limite del 20% di ciascuna singola tipologia di spesa non devono essere autorizzate;
- f) ogni variazione sostanziale del programma di investimenti va valutata al fine di verificarne la coerenza con il programma ammesso, il rispetto delle finalità e degli obiettivi del presente Avviso e il mantenimento dei punteggi ottenuti per il posizionamento in graduatoria (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18 comma 1 lettera d) e comma 2 lettera d). Le spese non autorizzate non saranno ritenute ammissibili. In nessun caso l'approvazione di variazioni al programma di investimento potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica;
- g) ultimare il programma di investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa. L'Ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di investimento, il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile così come definito all'Allegato A;
- h) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione del programma di investimento entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi dalla data del citato ultimo titolo di spesa, secondo le modalità di cui al precedente articolo 15;
- i) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
- j) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

- k) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- l) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell'investimento. Tale vincolo è di 5 anni nel caso di acquisto del suolo e per dell'immobile qualora sia oggetto di intervento di ristrutturazione/ripristino di cui all'art. 6 comma 2 punto b.2.). È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- m) è possibile la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata. Tali obblighi si applicano anche in caso di assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque ogni variazione va comunicata all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;
- n) non cedere o distogliere dall'uso consentito il suolo e l'immobile eventualmente acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 5 anni dal completamento dell'investimento;
- o) acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato;
- p) riportare la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Ricettività di qualità di cui al Patto per la Basilicata FSC 2014-2020 – DGR Basilicata _____" sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
- q) non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di investimento ammissibile ad agevolazione;

Art. 17 Decadenza dall'agevolazione

1. L'Ufficio competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 9 comma 3 e comma 4, all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora:
 - a) l'impresa beneficiaria non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notificata dello stesso nella caselle PEC di destinazione dell'impresa;
 - b) il programma degli investimenti sia stato avviato prima della data di inoltro della domanda di agevolazione;
 - c) il programma di investimenti non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta comunicazione di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera b);
 - d) non venga prodotta da parte dell'impresa la documentazione di cui all'art. 14 comma 1 entro i termini previsti dall'art. 14 comma 2;

- e) l'impresa non comunichi variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'Allegato B tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie oppure tra la pubblicazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione;
- f) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
- g) a seguito della notifica del provvedimento di concessione, l'impresa non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del citato provvedimento.

Art.18 **Revoche del contributo**

1. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 9 comma 3, all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) il programma di investimenti non venga ultimato entro il termine di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'art.16 comma 1 lettera g);
 - b) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento dell'investimento;
 - c) qualora non sia rispettato, in caso di realizzazione di opere murarie strutturali il vincolo di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di agevolazione nei termini prescritti nel precedente art. 14 comma 1 lettera a);
 - d) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.
 - e) nel caso di variazioni del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione del saldo del contributo , che comportino uno scostamento del punteggio ottenuto che non consente di restare nella graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili;
2. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 9 comma 3, all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a) nel caso in cui i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto proposto e sia rispettata la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 8;

- b) qualora vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, in modalità e forme diverse da quanto previsto al precedente articolo 16 comma 1 lettera l);
 - c) qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma di investimento agevolato abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
 - d) nel caso di variazioni del programma di investimento che comportino uno scostamento del punteggio ottenuto, che comunque consente di restare nella graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili, si procederà alla revoca parziale del contributo nella stessa misura del citato scostamento rilevato rispetto al punteggio ottenuto;
2. Nell'ipotesi di cui al presente articolo precedente comma 2 lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente all'Ufficio competente o suo delegato l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente direttamente o indirettamente al bene distratto, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto del bene agevolato prima del prescritto termine, costituisca una variazione sostanziale del programma di investimento, determinando, di conseguenza, il mancato rispetto della soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 8, la revoca è pari all'intero contributo concesso.
 3. Nell'ipotesi di cui al presente articolo precedente comma 2 lettera c) si procederà a revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero comunque recuperate.
 4. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Art. 19 **Cumulo**

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Art. 20 Privacy

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto per la Basilicata FSC 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o suo delegato.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

Art. 21 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di cui al precedente art. 11. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro 2 giorni prima della data di apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it.
4. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
5. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente dell'Ufficio Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o suo delegato.

Allegati:

Allegato A - Definizioni

Allegato B - Griglia di valutazione

Allegato C - Modello di domanda telematica

Allegato D – Business Plan

Allegato E – Quadro economico

Allegato F - Schema di Perizia Tecnica

Allegato G - Schema di dichiarazione di liberatorie da parte del fornitore

Allegato H – Attestazione del proprietario

Allegato I – Attestazione copertura finanziaria